

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

Provincia di Frosinone

I.M.U. VERSAMENTO SALDO 2021

La legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783

Si informa che entro il 16 DICEMBRE 2021 deve essere effettuato il versamento in SALDO dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2021.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Come stabilito dall'art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

AIRE

Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare **Dichiarazione IMU**

Il calcolo dell'imposta IMU per La RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 27/04/2021:

ALIQUOTE	
5,00 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
1,00 PER MILLE	Fabbricati rurali ad uso strumentale
2,50 PER MILLE	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
10,60 PER MILLE (7,60 quota Stato e 3,00 quota comune)	Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014
10,60 PER MILLE	Per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).

E' confermata la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

ESENZIONI

Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19. In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

DETRAZIONI:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE La base imponibile è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze
3913	IMU su fabbricati strumentali ad uso agricolo
3916	IMU su aree fabbricabili
3918	IMU su altri fabbricati
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" – STATO
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" – COMUNE
3939	IMU su immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **B543**

Qualsiasi altra informazione può essere richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Campoli Appennino, tutti i MARTEDI' dalle ore 09:30 alle ore 13:30 – tel. 0776 -1790070 – fax 0776 - 1790070 – Email: comune.campoli@libero.it - Pec: comune.campoliapp@pec.it

Dalla residenza comunale, li 06 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pancrazia Di Benedetto